

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI STUDI DI STORIA GLOBALE
NETWORK FOR GLOBAL HISTORY (GLOBHIS)**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dal Rettore pro-tempore, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 16 luglio 2024 e del Consiglio di Amministrazione in data 26 luglio 2024,

E

L'Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17 settembre 2024 e del Consiglio di Amministrazione in data 26 settembre 2024,

E

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 15 novembre 2024 e del Consiglio di Amministrazione in data 22 novembre 2024,

E

L'Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 luglio 2024

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- Costituzione

1. E' costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Studi di Storia Globale - Network for Global History (GlobHis) con le seguenti Unità di ricerca:

Università degli Studi di Firenze

- Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), Via S. Gallo 10 - 50129 Firenze.

Università degli Studi di Trieste

- Dipartimento di Studi Umanistici, Via Lazzaretto Vecchio, 8 - 34124 Trieste.

Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli)

- Dipartimento di Studi Umanistici, via Galileo Ferraris, 116 - 13100 Vercelli.

- Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Piazza S. Eusebio, 5 - 13100 Vercelli.

Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

- Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici, Via S. Carlo, 32 - 01100 Viterbo.

2. Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 15 della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - Scopo del Centro

1. Il Centro si propone di:

- a) promuovere e svolgere attività di ricerca orientate all'analisi delle relazioni interculturali in età moderna e contemporanea (XVI-XX sec.), in una prospettiva particolarmente volta all'osservazione dei processi di connessione e interazione tra cultura italiana e contesti culturali europei ed extraeuropei e caratterizzata pertanto da una dimensione transnazionale e interdisciplinare. L'attività di ricerca del Centro avrà una connotazione metodologica collocabile nel quadro delle tendenze contemporanee della global history, nelle sue diverse articolazioni, e sarà al tempo stesso orientata a una riflessione sulla storia e le trasformazioni dei riferimenti concettuali e dei termini di periodizzazione in cui si è articolata la nozione di modernità su scala globale. Una specifica attenzione sarà inoltre rivolta alla rilevazione, all'ordinamento e alla fruizione di varie tipologie di documentazione rivelatrici dell'interazione tra cultura italiana ed europea e resto del mondo.
- b) organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio, nazionali ed internazionali, relativi a tematiche di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria;
- c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, siti web, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
- d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario; con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
- f) collaborare ad attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati (Istituzioni locali, Musei, Associazioni e Scuole), sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole;
- g) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

ARTICOLO 3 - Sede Amministrativa

1. La rappresentanza legale del Centro è conferita al Rettore dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.
2. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS). Il Dipartimento SAGAS provvederà alla gestione amministrativa, contabile e di spesa del Centro, con le risorse umane e strumentali in dotazione. Il locale adibito a sede operativa del Centro è situato presso il Dipartimento SAGAS, via S. Gallo 10, I piano, stanza n. 110.

ARTICOLO 4 - Personale aderente al Centro

1. Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore, e da questi trasmessa al Comitato di Gestione che ne delibera l'accettazione.
2. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore di Dipartimento o Istituto, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento o Istituto.

ARTICOLO 5 - Organi del Centro

1. Organi del Centro sono:
 - a) Il Direttore
 - b) Il Comitato di Gestione
 - c) Il Consiglio Scientifico

ARTICOLO 6 - Il Direttore del Centro

1. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Comitato di Gestione.
2. Il Direttore dura in carica un quadriennio e può essere rieletto nel quadriennio immediatamente successivo ma non più di due volte consecutive.
3. Il Direttore può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività normate dalla presente convenzione e che non comportino oneri economici; ogni altro genere di atto dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Consiglio Scientifico.
4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
 - b) convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico;
 - c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;
 - d) propone al Comitato di Gestione, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;
 - e) predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;
 - f) promuove, d'intesa con il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell'attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;

- g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri;
- h) trasmette agli organi di governo dell'Ateneo sede del Centro la relazione sull'attività svolta, ai fini della sua valutazione.

ARTICOLO 7 - Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto:

- fino a quattro rappresentanti per ciascuna Unità – tra i quali il Coordinatore – designati dagli Atenei aderenti, quali loro rappresentanti.

2. I docenti sono nominati dal Rettore dell'Ateneo a cui afferiscono; restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.

3. Il Comitato di Gestione così costituito designa il Direttore tra i professori ordinari e associati, facenti parte dello stesso organo.

4. Il Comitato così costituito ha i seguenti compiti:

a) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano finanziario annuale delle attività del Centro;

b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore scientifico;

c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;

d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

e) formula richieste di finanziamento e stabilisce, per quanto di competenza, le modalità di utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;

f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro e sulle richieste di studiosi di collaborare alle ricerche del Centro;

g) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull'attività del Centro su proposta del Consiglio Scientifico;

h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;

i) delibera in merito alla costituzione di nuove Unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate;

l) approva la relazione sull'attività del Centro da inviare agli organi di governo dell'Ateneo sede del Centro ai fini della sua valutazione, ai sensi dell'art. 17.

m) si esprime sulle modifiche da portare alla presente convenzione.

5. Il Comitato di Gestione è convocato per l'approvazione del piano di spesa e di rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno 1 volta all'anno. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 7 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voto prevale il voto del Direttore.

Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico, è composto, oltre che dai professori e ricercatori degli atenei aderenti al Centro, di cui all'art. 4, anche da studiosi italiani e stranieri non appartenenti alle Università convenzionate, su domanda inoltrata al Direttore Scientifico e accettazione del Comitato di Gestione.
2. Il Direttore presiede il Consiglio Scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico è organo di natura consultiva, ai cui membri il Comitato di Gestione si rivolge per la definizione di obiettivi, progetti, orientamenti dell'attività di ricerca.

ARTICOLO 9 - Assegnazione di personale

1. Il personale che svolge attività di ricerca presso il Centro potrà essere integrato, su delibera del Comitato di Gestione, mediante:
 - utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;
 - collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati;
 - collaborazione del personale di ricerca degli Enti presso i quali siano eventualmente collocate le Unità del Centro.
2. Ogni Università contraente dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso il Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
3. Qualora il Centro si avvalga dell'opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e responsabilità civile.

ARTICOLO 10 - Finanziamenti e Amministrazione

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
 - dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 - da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti;
 - da altri Ministeri;
 - dal C.N.R.;
 - da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali;
 - da organismi e Istituti internazionali;
 - da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;
 - da altri soggetti privati.
2. I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

3. Al Dipartimento della sede amministrativa del Centro a cui afferisce il Centro stesso compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa dello stesso.
4. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro.
5. Le risorse economiche derivanti dai finanziamenti per le attività di ricerca svolte dal Centro potranno essere utilizzate dai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti, tenendo conto delle regole previste dai bandi relativi ai progetti competitivi cui il Centro intende partecipare attraverso il Dipartimento sede amministrativa del Centro al quale le suddette risorse devono confluire.
6. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.
7. I risultati scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

Articolo 11 - Beni inventariabili

1. I beni e le attrezzature acquistate con i fondi del Centro sono inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro. Esse possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Comitato di Gestione delibererà l'assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.
2. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
3. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.
4. Il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso. Per i beni inventariati allocati presso le Unità Operative di altro Ateneo, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.
5. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Articolo 12 - Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ARTICOLO 13 - Modifiche all'accordo

1. Le modifiche al presente accordo possono essere apportate d'intesa tra le Università convenzionate, su proposta del Direttore, sentito il Comitato di Gestione.

ARTICOLO 14 - Durata e Recesso

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 4 anni, decorrenti dalla data della scadenza della convenzione istitutiva, rinnovabile, per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dai competenti organi.
2. E' ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite pec, al Direttore del Centro.

ARTICOLO 15 - Adesioni ulteriori

1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Istituti, Centri, singoli docenti di istituzioni universitarie o estere, dietro formale richiesta da inoltrare al Comitato di Gestione
2. Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte all'approvazione del Comitato di Gestione e delle Università convenzionate, e formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione.

ARTICOLO 16 - Responsabilità

1. Il Centro non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal Centro.

ARTICOLO 17 - Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni alla valutazione degli organi di governo dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, tenuto conto delle relazioni annuali di cui all'art. 7 comma 4 lett. l, e sulla base di apposita relazione del Nucleo di valutazione.

ARTICOLO 18 - Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Ateneo sede amministrativa del Centro su proposta assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di Gestione del Centro, sentite le altre Università aderenti al Centro.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, sentito il proprio Senato Accademico può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 17, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.
3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.
4. Entro sei mesi dalla decisione di chiusura del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che gli Organi di governo della sede amministrativa, hanno avanzato proposta di disattivazione.
5. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di disattivazione, il Consiglio di Amministrazione, indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività"

dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

ARTICOLO 19 – Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

ARTICOLO 20 - Trattamento dati personali

1. Le Università convenzionate in qualità di Titolari autonomi del Trattamento per quanto di propria competenza si impegnano al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e successive modifiche e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

ARTICOLO 21 - Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore o il Direttore Generale di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

ARTICOLO 22 - Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre Università convenzionate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

ARTICOLO 23 - Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università aderenti.
2. In accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata, il Comitato di Gestione coordinerà le proposte di deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi. Sono sempre garantiti i diritti morali previsti dalla legge agli inventori e pertanto il diritto ad essere citati in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione ed ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.
3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta in modo proporzionale al contributo inventivo apportato dagli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
4. Nel caso di risultati in regime di contitolarità suscettibili di essere tutelati brevettualmente, le Università aderenti concordano sin d'ora che demanderanno la gestione degli stessi (inclusa la determinazione delle quote di titolarità in proporzione all'apporto inventivo, la ripartizione delle spese di tutela e le modalità di valorizzazione e conseguente ripartizione degli introiti) ad un accordo separato ad hoc.

ARTICOLO 24 – Comunicazione

1. Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa interna dei rispettivi Atenei aderenti.
2. È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga del rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per

scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione delle altre Parti (incluse abbreviazioni) senza il preventivo, espresso consenso scritto.

ARTICOLO 25 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

ARTICOLO 26 - Sottoscrizione registrazione e bollo

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
2. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà.
3. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
LA RETTRICE



ALESSANDRA
PETRUCCI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI
FIRENZE 02.12.2024 08:52:10
GMT+01:00

UNIVERSITA' DEGI STUDI DI TRIESTE
IL RETTORE

Firmato digitalmente da: Roberto Di Lenarda
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI TRIESTE/80013890324
Data: 26/11/2024 18:27:41

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
IL RETTORE



Firmato digitalmente da
Menico Rizzi
Data: 27.11.2024 11:55:25 CET
Organizzazione: UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DEL PIEMONTE
ORIENTALE/01943490027

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
IL RETTORE



Firmato digitalmente da:
UBERTINI STEFANO
Firmato il 29/11/2024 09:24
Seriale Certificato: 2060995
Valido dal 09/01/2023 al 09/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA